

DELIBERA N. 250/20/CIR

**DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA
P.A.N./ TIM S.P.A./VODAFONE ITALIA S.P.A.
(GU14/157868/2019)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le Infrastrutture e le Reti del 25 giugno 2020;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, di seguito *Regolamento*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

VISTO l’articolo 7 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132),

come modificato, da ultimo, dall'articolo 117 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), ai sensi del quale *“Il Presidente e i componenti del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni fino a non oltre i sessanta giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020”*;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* e, in particolare, l'articolo 103, comma 1;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante *“Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”* e, in particolare, l'art. 37;

CONSIDERATO che nel procedimento sono stati acquisiti tutti gli elementi istruttori nella piena garanzia del contraddittorio;

RITENUTO, alla luce di quanto stabilito dall'articolo 103, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, che impone alle pubbliche amministrazioni di adottare *“ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti”*, opportuno procedere all'adozione del provvedimento finale;

VISTA l'istanza dell'utente sig. Ranieri, quale rappresentante legale *pro tempore* della società P.A.N. del 31 luglio 2019;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

L'istante, titolare delle utenze telefoniche *business* n. 0815297xxx (con linea associata n. 0813385xxx) e n. 0813385xxx (con linea associata n. 0813385xxx), nel corso della procedura ha rappresentato quanto segue:

a. in data 8 novembre 2017, l'utente stipulava con la società TIM S.p.A., di cui era precedentemente già cliente, un contratto per l'attivazione di un'offerta *business* denominata "Twin Office", comprensiva di un "centralino virtuale" (in modalità *cloud computing*) assistito da tre canali, accesso illimitato al servizio internet FIBRA e chiamate illimitate voce verso fissi e cellulari nazionali, con riferimento all'impianto telefonico presente presso la propria sede operativa, ubicata in San Giuseppe Vesuviano (NA), 80047, alla Via Rossilli, 25, composto dalle numerazioni 0815297xxx (con associata n. 0813385xxx) e 0813385xxx (con associata n. 0813385xxx);

b. a distanza di qualche giorno dalla conclusione del riferito contratto, la società TIM S.p.A. inviava alcuni propri incaricati presso la sede della società P.A.N., i quali, previa approfondita ispezione dell'impianto telefonico in argomento, esprimevano, all'esito del sopralluogo, positivo parere circa l'attivazione del "centralino virtuale" e dei connessi servizi (di Fonia e internet FIBRA), concordando un intervento tecnico nei giorni successivi;

c. in sede di intervento tecnico *in loco* del 23 novembre 2017 la società TIM S.p.A. comunicava l'impossibilità di attivazione dell'offerta richiesta e nel contempo assicurava l'immediato ripristino della linea telefonica n. 081.5297xxx temporaneamente sospesa per l'installazione del nuovo sistema "Twin Office";

d. a seguito di numerosi reclami inviati a mezzo PEC nelle date rispettivamente del 24 febbraio 2018 e del 13 aprile del 2018 la società TIM S.p.A. predisponendo un ulteriore intervento tecnico in sede che però non sortiva la risoluzione del disservizio, in quanto la linea telefonica n. 0815297xxx rimaneva totalmente interrotta;

e. pertanto, al fine di ripristinare definitivamente la propria linea telefonica n. 0815297xxx e i connessi servizi in data 31 luglio 2018 l'istante aderiva all'offerta commerciale *business* "Soluzione Ufficio", comprensiva di un "centralino avanzato" dotato di ben 7 sette numeri interni, accesso al servizio internet FIBRA, servizio Voce con chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali, *digital fax*, previa migrazione dal precedente operatore TIM della linea n. 0815297xxx con linea aggiuntiva n. 0813385xxx e della linea n. 0813385xxx con l'associata n. 0813385xxx;

f. in data 08 novembre 2018, sebbene con grave ritardo, si completava la migrazione della sola linea n. 0813385xxx (con il numero associato 0813385xxx) mentre, del tutto immotivatamente, non veniva realizzata la portabilità della linea n. 0815297xxx (e dell'associato nr. 0813385xxx) la quale risultava, pertanto, ancora completamente e ininterrottamente sospesa;

g. pertanto, dopo l'ennesimo reclamo a mezzo PEC del 31 gennaio 2019, non riscontrato, in data 8 febbraio 2019, l'istante richiedeva nei confronti delle società TIM e Vodafone l'adozione di un provvedimento temporaneo (GU5/80817/2019) presso il CORECOM Campania, in seguito alla quale la società TIM affermava, in data 15 aprile 2019, di aver riattivato il n. 0815297xxx (e l'associato n. 0813385xxx). Tuttavia, con contestazione del 3 maggio 2019, l'istante evidenziava all'indicato CORECOM che le linee telefoniche in commento non erano state affatto riattivate e che, essendo presenti presso

la sede operativa della società istante (a far data dal giorno 8 novembre 2018) unicamente apparecchiature Vodafone (centralino avanzato), occorre un intervento congiunto di entrambi gli operatori per il ripristino effettivo delle linee telefoniche.

In base a tali premesse, parte istante ha avanzato le seguenti richieste:

- i. la liquidazione di un indennizzo per la mancata/ritardata attivazione dell'offerta "Twin Office" con riferimento al servizio telefonico e al servizio di connettività in tecnologia Fibra e per il mancato rispetto degli oneri informativi a far data dall'8 novembre 2017 al 31 luglio 2018;
- ii. la liquidazione di un indennizzo per la sospensione della numerazione n. 0815297xxx con linea aggiuntiva n. 0813385xxx dal 23 novembre 2017;
- iii. la liquidazione di un indennizzo per la mancata risposta ai reclami del 24 febbraio 2018 e del 13 aprile 2018;
- iv. la liquidazione di un indennizzo per la ritardata portabilità delle numerazioni n. 081.3385993 (con il numero associato 0813385xxx) dalla richiesta del 31 luglio 2018;
- v. la liquidazione di un indennizzo per la mancata portabilità delle numerazioni 081.5297xxx e n. 0813385xxx a far data dalla richiesta del 31 luglio 2018;
- vi. lo storno delle fatture insolute;
- vii. la liquidazione di un indennizzo per la perdita della numerazione storica n. 0815297xxx utilizzata dall'anno 2007.

2. La posizione degli operatori

L'operatore TIM, nell'ambito del contraddittorio, ha rappresentato quanto segue: *«preliminarmente, si dà atto che risulta un insoluto per complessivi € 1.983,19, come da tabella che si riporta e ne deriva che, laddove dovessero essere riconosciuti indennizzi in favore della parte istante, essi dovranno essere compensati con il credito vantato da TIM. Nello specifico, la morosità è così suddivisa: € 11147,55 per il collegamento 0815297xxx – bimestre dal 2/18 al 4/19 ed € 535,64 per il collegamento 0813385xxx – bimestre dal 6/18 al 4/19. Nel merito, si dà atto che il l'istante P.A.N. è titolare della linea telefonica principale 0815297xxx - che risulta essere un ISDN - con le numerazioni aggiuntive 0813385xxx – 0813385xxx – 0813385xxx. Si dà atto che in data 13 novembre 2018, il numero 0815297xxx è stato cessato, essendo rimasti inevasi tutti i solleciti di pagamento per la morosità a carico del cliente. L'ordine di Lavorazione della cessazione per morosità è del 3 ottobre 2018. Pertanto, l'ordine di lavorazione per la migrazione del 30 ottobre 2018 è stato scartato, poiché era in corso l'ordine di cessazione per morosità. Si evidenzia che una linea cessata per morosità non può migrare ad altro OLO. In relazione alla linea 0813385xxx, che risulta essere un ISDN multinumero con numero aggiuntivo 0813385xxx, essa risulta essere migrata ad OLO Vodafone in data 8/11/18, con Data*

Ricezione Ordine (DRO) del 26/10/2018, Data Attesa Consegna (DAC) dell'8/11/18, espletato in pari data, come da schermate che sotto si riproducono. Il numero aggiuntivo 0813385xxx è stato configurato e ripristinato da OLO Vodafone sulla propria rete in data 04 marzo 2019. In relazione al numero 0815297xxx ed il suo aggiuntivo 0813385xxx, la riattivazione della linea è avvenuta in data 19 marzo 2019 a seguito di Ordine di lavorazione del 21 febbraio 2019. A seguito di tale riattivazione, pertanto, sono state emesse le fatture n. 3/19 (Doc. 1) e n. 4/19 (Doc. 2). Da tale analisi, ne deriva che non sussistono i presupposti per il riconoscimento di indennizzi e/o storni, salvo valutazioni conciliative da proporsi in sede di udienza».

Sulla base di tali circostanze l'operatore ha chiesto il rigetto delle richieste dell'istante.

L'operatore Vodafone Italia, nell'ambito del contraddittorio, ha dichiarato quanto segue: «in via preliminare si eccepisce che non risulta alcun reclamo in atti relativo a quanto lamentato nel GU14 tale da giustificare il riconoscimento di un indennizzo (il reclamo allegato è datato 30 gennaio 2019): infatti, in base all'art. 14, co 4, della del. N. 347/18/CONS, All. A, “[s]ono esclusi gli indennizzi previsti dal presente regolamento se l'utente non ha segnalato il disservizio all'operatore entro tre mesi dal momento in cui ne è venuto a conoscenza o avrebbe potuto venirne a conoscenza secondo l'ordinaria diligenza, fatto salvo il diritto al rimborso di eventuali somme indebitamente corrisposte”. Pur ritenendo assorbenti le eccezioni di cui sopra, si rappresenta che l'istante sottoscriveva in data 31 luglio 2018 proposta di abbonamento per l'attivazione di un unico link di rete fissa con piano Soluzione Ufficio con importazione dei numeri 0813385xxx (con l'associato 0813385xxx) e 0815297xxx (con l'associato 0813385xxx) da associare a tale accesso. L'attivazione del link di rete fissa si espletava in data 24 ottobre 2018 e nella stessa data veniva inserita richiesta di gnp per i due multinumeri: per quanto concerne il numero 0813385xxx (con l'associato 0813385xxx), la portabilità di espletava regolarmente in data 8 novembre 2018; alla richiesta di gnp per il numero 0815297xxx (con l'associato 0813385xxx) veniva, invece, dato rifiuto dal Donating con causale “presente un ordinativo di cessazione in corso relativo al Directory Number”. La società istante è stata aggiornata sullo stato della pratica di attivazione e sul KO alla portabilità ricevuto. In considerazione di quanto rappresentato da TIM sulla riattivazione del numero, è stata aperta segnalazione con ID C:OPI:NPG:1201496 per verificare la possibilità di inserire nuova richiesta di GNP. Da quanto ricostruito e dalla documentazione allegata, appare evidente che la mancata portabilità del numero non è imputabile a Vodafone, atteso il KO ricevuto. Con riferimento alla richiesta di indennizzo per sospensione/interruzione dei servizi, si evidenzia che non sono intervenute azioni di sospensione amministrativa e che il servizio ha regolarmente funzionato sui numeri provvisori (per quel che concerne i numeri importati). Si ricorda, invero, che – come da contratto – il link Fibra da attivare era uno e sullo stesso andavano associati i numeri da importare. L'istante, invero, non dimostra di aver effettuato segnalazioni al gestore in merito al lamentato disservizio antecedenti al reclamo del 30 gennaio 2019. Destituita di

fondamento appare, quantomeno nei confronti di Vodafone, anche la richiesta di indennizzo per la perdita del numero 0815297xxx (con l'associato 0813385xxx), atteso che lo stesso non è mai transitato sulla rete Vodafone (essendo stato presumibilmente cessato da Tim S.p.a.). Per mera completezza difensiva, si evidenzia poi che la presenza di reclami e segnalazioni su disservizi o altro assume, infatti, un peso dirimente ai fini dell'accoglimento delle istanze e delle richieste di indennizzo Destituita di fondamento appare anche la domanda di rimborso/storno delle fatture atteso che il servizio ha regolarmente funzionato con riguardo alla parte dati e alla parte voce (sulla numerazione importata e su quella provvisoria). Inoltre, si eccepisce che non risulta agli atti alcun valido reclamo relativo alla fatturazione».

Sulla base di tali circostanze l'operatore ha chiesto il rigetto delle richieste dell'istante.

3. Motivazione della decisione

La richiesta dell'istante di cui al punto i., di liquidazione di un indennizzo per la mancata/ritardata attivazione dell'offerta "Twin Office" con riferimento al servizio telefonico e al servizio di connettività, non deve ritenersi accoglibile in quanto, a fronte della richiesta di adesione contrattuale dell'8 novembre 2017, la società TIM S.p.A. ha informato l'istante in sede di intervento tecnico *in loco* del 23 novembre 2017 dell'impossibilità tecnica di attivazione; tale circostanza è stata peraltro confermata dall'ammissione di parte nell'istanza introduttiva del presente procedimento e riportata nella successiva memoria. Sul punto va aggiunto che il sopralluogo, predisposto a pochi giorni dalla sottoscrizione contrattuale, riveste una valenza meramente ricognitiva e non costitutiva, in quanto si sostanzia in un'attività di accertamento e solitamente è finalizzato alla verifica della fattibilità tecnica dell'erogazione di un servizio di comunicazione elettronica. Pertanto, il sopralluogo tecnico non costituisce impegno formale da parte di nessuna delle parti interessate. Di poi va aggiunto che dalla disamina del modulo contrattuale dell'8 novembre 2017 emerge che la richiesta della società istante si sia sostanziata nella "mera conversione di linee telefoniche tradizionali" preesistenti, e non nell'attivazione di nuovo impianto. Tale richiesta collima con il posizionamento espresso in memoria dalla società TIM S.p.A. che ha sottolineato che la linea telefonica principale n. 0815297xxx risulta essere un ISDN con le numerazioni aggiuntive 0813385xxx – 0813385xxx – 0813385xxx. Trattasi quindi di una linea telefonica "multi-numero" dedicata al servizio/flusso su 3 canali: tale inquadramento risulta utile anche ai fini del computo degli indennizzi a fronte dei disservizi di seguito esposti.

Per quanto concerne la sospensione amministrativa della linea telefonica n. 0815297xxx lamentata dal 23 novembre 2017, si deve rilevare che la prima segnalazione di disservizio è stata inviata dall'istante a mezzo PEC in data 24 febbraio 2018. Sul punto, la società TIM S.p.A. non ha fornito alcuna giustificazione tecnico - giuridica

relativamente alla predetta misura sospensiva adottata in via preventiva a fronte del presunto mancato pagamento delle fatture relative al bimestre dal 2/18 al 4/19. Difatti, a fronte di quanto dedotto in memoria, la società medesima non ha prodotto apposita documentazione attestante l'asserito, quanto non provato, stato di *collection*. Al riguardo, la società TIM S.p.A. avrebbe dovuto fornire prova di avere reso edotto l'istante in ordine al presunto credito e avrebbe dovuto esibire copia dell'intimazione di pagamento delle fatture insolute e del preavviso, quale *condicio sine qua non* per l'adozione della misura sospensiva. Inoltre, detta società non ha fornito evidenza della copia dei *files* di *log* a riprova dell'asserita ma non provata sussistenza del traffico in entrata ed in uscita e delle connessioni generate dall'utenza telefonica di cui si controverte. Detta società si è limitata ad asserire che “*che in data 13 novembre 2018, il numero 0815297xxx è stato cessato, essendo rimasti inevasi tutti i solleciti di pagamento per la morosità a carico del cliente*”, ma non ha documentato in sede di istruttoria le attività gestionali e/o monitorie propedeutiche all'adozione della predetta misura sospensiva e della successiva dismissione avvenuta in data 13 novembre 2018. Pertanto, la lamentata sospensione, imputabile esclusivamente alla predetta società, legittima la liquidazione dell'indennizzo ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del *Regolamento sugli indennizzi* secondo il parametro di euro 7,50 *pro die* computato per il numero complessivo di 262 giorni; parametro che però va computato in misura unitaria del doppio trattasi di linea ISDN di tipo *business*, secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 3, del *Regolamento sugli indennizzi*. Pertanto, la richiesta dell'istante di cui al punto ii., deve ritenersi accoglibile.

Diversamente non accoglibile deve ritenersi la richiesta dell'istante al punto iii., di liquidazione di un indennizzo per la mancata risposta ai reclami, atteso che il mancato riscontro alle segnalazioni relative al disservizio lamentato può ritenersi assorbito dalla misura indennitaria determinata per il disservizio medesimo.

Per quanto concerne la ritardata portabilità della numerazione n. 0813385xxx (con il numero associato 0813385xxx) da TIM a Vodafone Italia, a fronte della richiesta di attivazione del 31 luglio 2018 si evince dalla copia delle schermate presenti nel fascicolo documentale che la procedura di trasferimento della predetta risorsa numerica si è perfezionata solo in data 8 novembre 2018, come peraltro confermato nelle memorie presentate da entrambi gli operatori coinvolti nella presente procedura. La società Vodafone Italia S.p.A. ha attivato in *primis* il *link* di rete fissa in data 24 ottobre 2018 e nella stessa data veniva inserita richiesta di portabilità del numero (GNP) per i due multi-numeri: per quanto concerne il numero 0813385xxx (con l'associato 0813385xxx), la portabilità di espletava regolarmente in data 8 novembre 2018; alla richiesta di GNP per il numero 0815297xxx (con l'associato 0813385xxx) veniva, invece, dato rifiuto dal *donating* con causale “*presente un ordinativo di cessazione in corso relativo al Directory Number*”. Pertanto, deve ritenersi che la ritardata portabilità della numerazione n. 081.3385xxx, imputabile esclusivamente alla società Vodafone Italia S.p.A., è circoscritta al periodo intercorrente dal 2 ottobre 2018 (*dies a quo*, computato dalla scadenza del sessantesimo giorno dalla data di sottoscrizione del contratto indicato, nella

Carta del cliente dell'operatore, quale termine entro il quale avviene l'attivazione dei servizi)) all'8 novembre 2018 (data di attivazione), per il numero complessivo di 37 giorni. Nello specifico, per tale disservizio non può che riconoscersi il diritto dell'istante alla corresponsione di un indennizzo da computarsi secondo parametro di euro 1,50 *pro die* previsto dall'articolo 7, comma 1, del *Regolamento sugli indennizzi*, secondo il quale *“in caso di ritardo nell'espletamento della procedura di cambiamento di operatore, l'operatore responsabile è tenuto a corrispondere l'indennizzo in misura pari a euro 1,50 per ogni giorno di ritardo, salvo nei casi di malfunzionamento, per i quali trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 6”*, in considerazione del fatto che comunque l'utenza telefonica n. 0813385xxx, già attiva e disponibile in TIM S.p.A., non è stata comunque disservita. Detto parametro dovrà essere computato in misura del doppio in conformità a quanto previsto dall'articolo 13, comma 3, del sopra citato *Regolamento*, attesa la natura *business* della predetta utenza. *Ergo*, la richiesta dell'istante di cui al punto iv. deve ritenersi così accoglibile. Diversamente deve ritenersi non accoglibile la richiesta dell'istante di cui al punto v., di liquidazione di un indennizzo per la mancata portabilità della numerazione n. 0815297xxx da TIM a Vodafone Italia, atteso che dal momento che la Carta Servizi Vodafone Italia prevede espressamente che il tempo di fornitura dell'allacciamento iniziale, ovvero il tempo che intercorre tra il giorno in cui è stato ricevuto l'ordine valido e il giorno in cui il servizio è realmente disponibile, deve esaurirsi in 60 giorni, salvo i casi di particolare difficoltà tecnica e i casi in cui subentrino impedimenti oggettivi a lei non imputabili, nel caso di specie, si deve evidenziare che l'operatore TIM ha inserito l'ordinativo di cessazione già in data 3 ottobre 2018, quindi ancor prima dell'ordinativo inserito da Vodafone Italia; elemento che ha determinato lo scarto di portabilità notificato in data 30 ottobre 2018. Pertanto, nel caso in esame, non si ravvisano gli estremi per l'applicazione degli articoli 4, comma 1 e 2, e 7, commi 1 e 2, del *Regolamento sugli indennizzi*.

Per tale motivo, la richiesta dell'istante di cui al punto vi., di storno e/o rimborso degli importi insoluti, deve ritenersi accoglibile, segnatamente agli importi fatturati da TIM S.p.A. a far data dalla mancata fornitura dei servizi dal 24 febbraio 2019, come si evince dalle schermate prodotte in copia al fascicolo documentale, non potendo accollare all'istante gli importi fatturati successivamente, atteso il mancato ripristino della funzionalità della linea telefonica prima sospesa, poi cessata definitivamente in data 13 novembre 2018.

Da ultimo, anche la richiesta dell'istante di cui al punto vii., di liquidazione di un indennizzo per la perdita della numerazione 0815297xxx imputabile esclusivamente alla società TIM S.p.A. deve ritenersi accoglibile alla luce delle considerazioni di seguito riportate. Nello specifico, si deve rilevare che la società TIM S.p.A., in data 3 ottobre 2018 ha inserito nei sistemi informativi un ordinativo di cessazione della linea, espletato positivamente in data 13 novembre 2018, come si evince in memoria per stessa ammissione di parte. Nel corso della presente procedura, la società TIM S.p.A. non ha fornito evidenza documentale dell'attività di gestione del cliente in ordine alla possibilità

dello stesso di rientrare nella disponibilità della numerazione storica. Infatti, pur limitandosi a rappresentare che *“in relazione al numero 0815297xxx ed il suo aggiuntivo 0813385xxx, la riattivazione della linea è avvenuta in data 19 marzo 2019 a seguito di ordine di lavorazione del 21 febbraio 2019, giusto provvedimento temporaneo adottato dal CORECOM Campania”* non ha addotto alcuna motivazione in ordine alla contestazione dell'istante del 3 maggio 2019, del 2 ottobre 2019 e del 12 novembre 2019 in ordine al mancato ripristino della funzionalità della linea telefonica. Peraltro, detta società, pur richiedendo due rinvii di udienza di discussione della controversia per approfondimenti tecnici al fine di garantire la riattivazione richiesta ulteriormente nelle more del procedimento, si è limitata a produrre nel fascicolo documentale copia dello *screenshot* dell'ordinativo di *delivery* del 22 gennaio 2020; ma di seguito non si è attivata al ripristino della funzionalità della linea telefonica. Pertanto, la richiesta di liquidazione dell'indennizzo a copertura della perdita della numerazione storica 0815297xxx merita accoglimento e deve essere computata moltiplicando il parametro di euro 100,00 per gli 11 anni di precedente utilizzo a far data dall'anno 2007 fino al 13 novembre 2018, in assenza di contestazione da parte dell'operatore sulla data di presa di possesso della numerazione da parte dell'istante, secondo la disposizione di cui all'articolo 10 del *Regolamento sugli indennizzi*.

UDITA la relazione del Commissario Mario Morcellini, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

1. L'Autorità accoglie parzialmente l'istanza del sig. Ranieri, in qualità di legale rappresentante pro tempore della società P.A.N., nei confronti di TIM S.p.A. e Vodafone Italia S.p.A. per le motivazioni di cui in premessa.

2. La società TIM S.p.A. è tenuta a corrispondere in favore dell'istante, entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento e secondo le modalità in istanza, i seguenti importi maggiorati degli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza:

- i. euro 3.930,00 (tremilanovecentotrenta/00) a titolo di indennizzo per la sospensione amministrativa della numerazione n. 0815297xxx;
- ii. euro 4.400,00 (quattromilaquattrocento/00) a titolo di indennizzo per la perdita della numerazione n. 0815297xxx.

3. La società TIM S.p.A. è tenuta a stornare le fatture attualmente insolute relative all'utenza telefonica n. 0815297xxx (con l'associato n. 0813385xxx) a far data dal mese di febbraio 2018.

4. La società Vodafone Italia S.p.A. è tenuta a corrispondere in favore dell'istante, entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento e secondo le modalità in istanza, i seguenti importi maggiorati degli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza:

i. euro 111,00 (centoundici/00) a titolo di indennizzo per la ritardata portabilità della numerazione n. 0813385xxx.

5. Le predette Società sono tenute, altresì, a comunicare a questa Autorità l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

6. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

7. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 25 giugno 2020

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Mario Morcellini

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
Nicola Sansalone